

TAR CALABRIA*Integrazione di contraddittorio mediante pubblici proclami*

Per **Diego Catalano** (6.10.1973 Reggio Cal.), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe D'Agostino, domiciliato a Reggio Cal. via G. Battaglia 27, rende noto che con riguardo al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 33 posti di Operatore Informatico (cod. 999), cat. B3 (bandito dal Consiglio regionale Calabria – BUR Calabria suppl. strd. 10.12.2004 e G.U. Rep. it., 4° serie spec., concorsi ed esami 10.12.2004, ha proposto ricorso contro **Regione Calabria – Consiglio regionale e Regione Calabria**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. (rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Gullo e Ferdinando Mazzacuva, domiciliata a Reggio Calabria, via D. Triepi, 92), la **CNIPEC s.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante p.t. domiciliata a Genova, via Tortona, n. 2 Dr – 16139, contumace; e nei confronti di: Francesco Arcangelo Papasergio, Daniela Uslenghi, Teresa Sando, Angelo Larizza, Gianluca Guzzo, contumaci, innanzi al TAR Calabria Sez. Reggio Cal., depositato il 01.12.2012 (n. R.G. 677/2012); che è stata emessa ordinanza n. 224/2012 depositata il 20.12.2012 che dispone integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti esclusi dalla graduatoria, cioè: Aloi Annunziata; Artuso Angela; Aversa Fortunato; Borrello Francesco; Casile Vincenza; Chirico Francesco; Cossari Pietro; Costantino Pasqualina; Crea Francesca; Crea Sergio; Crisalli Santina; De Marco Cesare; Destefano Daniela; Donato Roberta; Fedele Cosimo; Ferrara Fabiana Maria Laura; Fiorenza Maria Katia; Fontana Margherita; Fotia Natale; Franco Filomena Annunziata; Frangipani Maria Sabrina; Gangemi Giampiero; Iamonte Daniela; Idone Giuseppe; La Camera Ugo Massimiliano; Lazzaro Ida; Leonardo Emilia; Licastro Giuseppe; Liconti Michela; Lopes Alessandro; Mallamaci Giovanna; Mancuso Maria; Marra Daniela Maria; Migliorino Stefania; Modafferi Stefano Domenico; Mordà Maria Grazia; Morisani Giuseppe; Nuzzi Gianpaolo; Palamara Antonio; Pezzano Maria Bruna; Pirillo Caterina; Politi Maria Antonella; Poto Giorgio Umberto; Princi Vincenzo; Procopio Giovanna; Rescigno Generosa Agnese; Restucci Carmela; Russo Francesco; Sacco Stefania; Schirripa Rodolfo; Scopelliti Monica; Spadaro Dario; Surace Stefania Saveria; Taveriti Giuseppe Saba Antonio; Vaglio Davide; Zampaglione Francesca; Zuccalà Alfredo; Zuco Giovanni; che nell'ordinanza predetta si autorizzata la forma dei pubblici proclami e fissata l'udienza pubblica per il merito per il 3.7.2013. **Diego Catalano** chiede **l'annullamento previa sospensione** della determina reg. part. n. 181 del 30.7.2012, reg. gen. n. 420 del 31.7.2012 del Segretario generale Consiglio regionale, avente ad oggetto approvazione graduatoria generale di merito relativa al concorso predetto, e della relativa graduatoria, poiché determina l'esclusione e dichiara la nullità della prova di Catalano; della scheda di valutazione della Commissione esaminatrice del 3.8.2012, prot. 0308/V/2012, recante il motivo di esclusione e di nullità della prova; della determina n. 526 del 28.9.2012, con oggetto annullamento determinazione Segretario generale R.G. n. 420 del 31.07.2012. Approvazione nuova graduatoria generale di merito relativa al concorso predetto, con cui (e nella parte in cui) il Segretario generale determina di approvare la nuova graduatoria generale di merito del concorso predetto debitamente modificata, allegata all'atto come parte integrante; nomina vincitori i 25 candidati contemplati nella predetta graduatoria; e conferma



l'esclusione e la nullità della prova di Catalano, già disposta dalla determina reg. part. n. 181 del 30.7.2012, reg. gen. n. 420 del 31.7.2012; della graduatoria allegata alla determina suindicata n. 526 del 28.9.2012; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; **con le seguenti conclusioni:** previamente in via principale sospendere i provvedimenti impugnati, disponendo in via cautelare l'ammissione di Catalano alla prova e ordinando all'Amm.zione regionale, a tutte le parti resistenti e alla Commissione esaminatrice di effettuare senza l'impiego delle «osservazioni» la valutazione del suo elaborato; nel merito, in via principale, annullare i provvedimenti impugnati poiché escludono Catalano dalla prova; per l'effetto, ammetterlo alla prova, ordinando all'Amm.zione reg.le, a tutte le parti resistenti e alla Commissione esaminatrice di effettuare senza le «osservazioni» la valutazione del suo elaborato; inserirlo nella graduatoria generale di merito tra i vincitori; in subordine, ove non ammesso e la sua prova non valutata senza le «osservazioni», Catalano chiede in via cautelare la sospensione dei provvedimenti impugnati; sempre in subordine, nel merito, che vengano annullati i provvedimenti che approvano la graduatoria generale di merito e la graduatoria e che venga disposta la rinnovazione della prova pratica; con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria produce documenti e chiede che venga disposta la verifica degli elaborati da parte della stessa Commissione esaminatrice o disposta la CTU, per gli evidenti errori nella correzione della prova d'esame.

Reggio Calabria, 3 novembre 2012

avv. Giuseppe D'Agostino

TC13ABA998 (A pagamento).

